

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DISEGNO DI LEGGE

N. 318

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e della riforma agro-pastorale, MURGIA

il 28 marzo 2022

Aiuti all'Associazione allevatori della Regione Sardegna (AARS)

RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La proposta di legge in oggetto è finalizzata a garantire l'erogazione di aiuti a favore del settore zootecnico in continuità con quanto stabilito dall'articolo 16 della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21 (Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell'agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura), e successive modifiche e integrazioni, assicurando continuità nelle attività delle Associazioni allevatori interessate ai programmi di attività connessi alla selezione e al miglioramento del bestiame ed alla valorizzazione del patrimonio zootecnico e delle produzioni animali.

La norma è di particolare interesse per quelle attività delle Associazioni allevatori (AARS) destinate ad avere continuità nel tempo anche in ragione di programmi di attività nazionali che vengono anche in parte supportati finanziariamente dal MIPAAF. L'Associazione allevatori Regione Sardegna (AARS), in quanto articolazione regionale dell'Associazione italiana allevatori (AIA), effettua i controlli sui capi di interesse zootecnico finalizzati al miglioramento genetico e produttivo del bestiame.

L'articolo 1 - Aiuti alla associazione degli allevatori della Sardegna, prevede:

- l'erogazione di contributi di intensità pari al 100 per cento per le attività inerenti alla tenuta dei Libri genealogici, e del 70 per cento per le attività inerenti i controlli funzionali, secondo quanto disposto nei disciplinari approvati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali che regolano gli stessi Libri genealogici di specie e razza e l'effettuazione dei controlli;
- contributi a favore dell'Associazione allevatori Regione Sardegna per la valorizzazione del patrimonio zootecnico tramite la partecipazione degli operatori zootecnici alle mostre del settore nella misura del 100 per cento delle spese da questi sostenute. Tale partecipazione costituisce il mezzo più adeguato per far conoscere le produzioni zootecniche di valore ad una platea di soggetti interessati all'acquisto di soggetti riproduttori di alto pregio.

Gli aiuti previsti sono concessi nel rispetto degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Viene inoltre disposto il trasferimento delle competenze sulla gestione e erogazione degli aiuti dalla Agenzia LAORE Sardegna all'Agenzia AGRIS Sardegna. Restano di competenza dell'Agenzia LAORE Sardegna i procedimenti avviati fino al perfezionamento del trasferimento delle competenze all'Agenzia AGRIS Sardegna per le attività relative alla tenuta dei Libri genealogici ed effettuazione dei controlli funzionali del bestiame svolte per le annualità pregresse.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Aiuti alle associazioni degli allevatori

1. In continuità alle disposizioni di cui all'articolo 16 della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21 (Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell'agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura), e successive modifiche e integrazioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata, a concedere aiuti a sostegno del settore zootecnico per le attività e nelle misure di seguito elencate:

- a) contributi a favore dell'Associazione allevatori della Regione Sardegna (AARS) aderente alla Associazione Italiana Allevatori (AIA) ad integrazione dei fondi statali erogati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per le finalità di cui al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 (Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154), nella misura del 100 per cento delle spese da questa sostenute per garantire la regolare tenuta dei libri genealogici delle varie specie animali e nella misura del 70 per cento per il regolare svolgimento dei controlli funzionali;
- b) contributi a favore dell'Associazione allevatori della Regione Sardegna (AARS) per la valorizzazione del patrimonio zootecnico tramite la partecipazione degli operatori zootecnici alle mostre del settore nella misura del 100 per cento delle spese da questi sostenute.

2. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, a eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti dell'Unione europea di esenzione, o in regime "de minimis", sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Alla gestione e all'erogazione degli aiuti provvede l'Agenzia per

la ricerca in agricoltura (AGRIS Sardegna) sulla base delle risorse previste nel proprio bilancio.

3. Restano di competenza dell'Agenzia per l'attuazione dei programmi regionali in campo agricolo e per lo sviluppo rurale (LAORE Sardegna) i procedimenti avviati fino al perfezionamento del trasferimento delle competenze all'Agenzia AGRIS Sardegna, per le attività relative alla tenuta dei libri genealogici ed effettuazione dei controlli funzionali del bestiame svolte per le annualità pregresse.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione assunta su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, definisce le direttive di attuazione, i criteri e le modalità di erogazione degli aiuti.

Art. 2

Norma finanziaria

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante l'impiego delle risorse già iscritte nel bilancio della Regione per gli anni 2022-2023 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Disegno di legge concernente “Aiuti alla Associazione Allevatori della Regione Sardegna (AARS)”.

Relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri finanziari

Dall'attuazione delle disposizioni proposte non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale in quanto la copertura finanziaria è assicurata da risorse già iscritte sul capitolo SC06.1034 del bilancio della Regione per gli anni 2022-2023 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

Le risorse assegnate al capitolo SC06.1034 costituiscono lo stanziamento annuale già previsto dall'articolo 16 della legge regionale n. 21/2000 e successive modifiche e integrazioni, la cui efficacia è scaduta il 31 gennaio 2022.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**Relazione di analisi tecnico normativa (ATN)
del 24 marzo 2022**

Oggetto	Disegno di legge “Aiuti alla Associazione degli allevatori della Regione Sardegna (AARS)”
Proponente	Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale
Testo analizzato del 24 marzo 2022	

Parte I – Profili tecnico normativi di diritto interno

1.1 – Incidenza sulla normativa vigente

Lo schema di disegno di legge introduce una disciplina di aiuti all’Associazione Allevatori della Regione Sardegna in continuità con quanto stabilito dall’articolo 16 della legge regionale n. 21 del 2000.

1.2 – Rispetto delle competenze legislative statali e conformità alla Costituzione e allo Statuto speciale (anche alla luce della giurisprudenza nazionale)

Lo schema di disegno di legge rispetta le competenze legislative statali ed è conforme alla Costituzione e allo Statuto speciale.

1.3 – Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto

Non sono stati riscontrati giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto di fronte alla Corte costituzionale.

1.4 – Ulteriori considerazioni

Nessuna.

Parte II – Profili tecnico normativi di diritto dell’Unione europea e diritto internazionale

2.1 Rispetto della normativa dell’Unione europea (anche alla luce della giurisprudenza dell’Unione europea)



Lo schema di disegno di legge rispetta la normativa dell'Unione europea. Si suggerisce di sostituire la clausola sugli aiuti di stato con quella standard indicata nella sezione "testo alternativo".

2.2 – Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto

Non sono stati segnalati giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto di fronte ai giudici europei.

Parte III – Profili di qualità della normazione e tecnica legislativa

3.1 – Progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame in Consiglio regionale

Non sono stati riscontrati progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame in Consiglio regionale (fonte: sito internet istituzionale del Consiglio regionale).

3.2 – Correttezza delle definizioni

Lo schema di disegno di legge non contiene definizioni.

3.3 – Correttezza dei riferimenti normativi

Nell'**art. 1**, comma 1, è preferibile fare specifico riferimento all'art. 16 della legge regionale n. 21 del 2000.

3.4 – Correttezza delle tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti, presenza di abrogazioni implicite

Nello schema di disegno di legge non sono previste modifiche o abrogazione delle disposizioni vigenti.

3.5. Ulteriori considerazioni sulla corretta formulazione e stesura del testo normativo sulla base delle regole di tecnica legislativa

Per ulteriori considerazioni di tecnica legislativa si veda la sezione "testo alternativo".

La norma finanziaria dovrà essere verificata dall'Assessorato regionale competente per materia.

Il Direttore Generale

Silvia Curto
CURTO SILVIA





Testo alternativo (in grassetto le modifiche, sottolineate le parti da rivedere, barrate le parti da sopprimere)

Disegno di legge

“Aiuti alla Associazione degli ~~Allevatori~~ **Allevatori** della Regione Sardegna (AARS)”.

Art. 1

Aiuti alle associazioni degli allevatori

1. In continuità alle disposizioni **di cui all'articolo 16 della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21 (Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell'agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura) e successive modifiche e integrazioni**, l'Amministrazione regionale è autorizzata, a concedere aiuti a sostegno del settore zootecnico per le attività e nelle misure di seguito elencate:

- a) contributi a favore dell'Associazione Allevatori **della** Regione Sardegna (**AARS**) aderente alla Associazione Italiana Allevatori (**AIA**) ad integrazione dei fondi statali erogati dal Ministero **delle** politiche agricole, alimentari e forestali per le finalità di cui al **decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 (Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154)**, nella misura del 100 per cento delle spese da questa sostenute per garantire la regolare tenuta dei libri genealogici delle varie specie animali e nella misura del 70 per cento per il regolare svolgimento dei controlli funzionali;
- b) contributi a favore dell'Associazione Allevatori **della** Regione Sardegna (**AARS**) per la valorizzazione del patrimonio zootecnico tramite la partecipazione degli operatori zootecnici alle mostre del settore nella misura del 100 per cento delle spese da questi sostenute.

~~2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, a eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti dell'Unione europea di esenzione, o in regime “de minimis”, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Alla gestione e all'erogazione degli aiuti provvede l'Agenzia per la ricerca in agricoltura (AGRIS Sardegna) sulla base delle risorse previste nel proprio bilancio.~~



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

3. Restano di competenza dell'Agenzia **per l'attuazione dei programmi regionali in campo agricolo e per lo sviluppo rurale (LAORE Sardegna)** i procedimenti avviati fino al perfezionamento del trasferimento delle competenze all'Agenzia **AGRIS Sardegna**, per le attività relative alla tenuta dei **libri genealogici** ed effettuazione dei **controlli funzionali** del bestiame svolte per le annualità pregresse.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione assunta su proposta dell'Assessore **regionale** competente in materia di agricoltura, definisce le direttive di attuazione, i criteri e le modalità di erogazione degli aiuti.

Art. 2

Norma finanziaria

1. ~~L'Amministrazione regionale attua la presente legge senza far derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.~~ **Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte** mediante l'impiego delle risorse già iscritte nel bilancio della Regione per gli anni 2022-2023 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).